

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FAVILLA, MARNIGA, BRINA, CANDIOTO,  
PIZZOL e DI STEFANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1990

Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commercialisti

ONOREVOLI SENATORI. – L'attività dei ragionieri liberi professionisti è, allo stato attuale, regolata dall'ordinamento della professione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, che, per quanto attiene ai requisiti per l'iscrizione all'albo, all'articolo 31, prevede, tra l'altro, quanto segue:

«4) avere compiuto il corso di studi negli istituti tecnici-commerciali o essere abilitati all'insegnamento della ragioneria in detti istituti, ovvero essere stato abilitato all'esercizio della professione di ragioniere prima dell'entrata in vigore dell'ordinamento professionale approvato con legge 15 luglio 1906, n. 327».

Relativamente al periodo della pratica professionale lo stesso articolo prevede:

«5) oltre ad avere compiuto il corso di studi indicato nel numero 4, avere anche conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione nel termine e con le modalità che saranno stabilite con apposita norma legislativa, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per la grazia e giustizia».

Tale norma legislativa non è mai stata emanata e pertanto è tuttora vigente la legge 15 luglio 1906, n. 327, istitutiva della professione di ragioniere che, all'articolo 2, prevede:

«d) avere, dopo ottenuto il diploma, fatto pratica, presso un ragioniere collegiato, durante almeno due anni, ed avere superato un esame pratico».

Nonostante la vetustà della norma, vi è da rilevare che la struttura della stessa ha mantenuto inalterata la sua validità. Nella normativa europea infatti ritroviamo gli stessi elementi fondamentali, e cioè l'istituto della pratica professionale e un esame abilitante.

Siffatta situazione ha consentito nel tempo ai ragionieri liberi professionisti di fornire esaustive risposte alle richieste di sempre maggior specializzazione e professionalità attraverso la severa preparazione ed attenta verifica attuata dai singoli Collegi professionali.

Occorre però che lo scopo prefisso e raggiunto sino ad oggi dai Collegi per tutelare gli utenti dei servizi prestati dai ragionieri e garantire con ciò la fede pubblica, trovi riscontro in una specifica normativa, anche in adeguamento alle direttive comunitarie IV, VII e VIII, di prossima adozione da parte della nostra legislazione.

L'attività professionale dei ragionieri e periti commerciali, esercitata per lo più nell'ambito della consulenza aziendale, ha subito in questi anni una evoluzione parallela alla crescita economica del nostro Paese, arricchendosi di giorno in giorno di contenuti nuovi sempre più impegnativi, anche in considerazione delle difficoltà di applicazione della legislazione, quanto mai articolata e complessa, relativa ai problemi di controllo legale dei conti, ai problemi societari in genere ed agli aspetti fiscali.

La categoria, nell'approssimarsi del 1993, deve potersi trovare in una situazione di parità con le analoghe professioni estere, in particolare per quanto concerne la revisione dei conti delle imprese pubbliche e private, in mancanza di che, i giovani che intenderanno affacciarsi al mondo profes-

sionale della consulenza commercialistica, si vedrebbero privati di spazi e campi di attività che diverrebbero appannaggio di organizzazioni professionali internazionali.

I mutamenti di cui si è detto rendono necessaria la previsione di strumenti legislativi che, intervenendo nella fase della formazione culturale del professionista, consentano di ampliarne le conoscenze teoriche e pratiche.

L'articolo 1 del presente disegno di legge, che aumenta da due a tre anni il periodo di pratica professionale previsto dalla legge 15 luglio 1906, n. 327, intende appunto rispondere a quest'ultima esigenza.

L'articolo 2, modificando i requisiti per l'iscrizione all'Albo professionale, soddisfa invece la prima di tali esigenze. Infatti alla indispensabile preparazione tecnico-commerciale ottenuta con il diploma di ragioniere, si prevede di aggiungere - in adeguamento alle normative comunitarie, anche in sintonia con la prevista riforma universitaria - il supporto scientifico costituito da corsi triennali di livello universitario, oppure da idonei diplomi di laurea.

Allo stato attuale già alcune università, sull'esperienza di quanto accade in molti Paesi europei, stanno prevedendo ed organizzando corsi triennali di studi specialistici che ben si presterebbero alla prevista integrazione scientifica.

Se si considera che da più parti viene auspicata l'elevazione a cinque anni della durata dei corsi universitari per il conseguimento della laurea e che, con la libera circolazione dei professionisti, potranno arrivare sullo scenario nazionale concorrenti professionisti stranieri che hanno invece frequentato un corso universitario triennale simile a quello qui proposto, appare evidente la necessità di tutelare i nostri futuri giovani professionisti mettendoli in grado di esercitare all'estero su basi paritetiche.

A tale scopo essenzialmente è rivolto il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'articolo 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (*Requisiti per l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale*) - 1. Per ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità europea, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti politici;

c) essere di condotta irreprensibile;

d) non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo;

e) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

f) avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale ed essere in possesso di un diploma di livello universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici in materia professionale della durata di almeno tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o economia e commercio;

g) avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabilite le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla lettera f) del comma 1.

3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento

di un periodo di pratica triennale presso un ragioniere perito commerciale iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

4. Le modalità di iscrizione, lo svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali, saranno disciplinate dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali».

#### Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. La normativa di cui al comma 4 dell'articolo 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, come sostituito dall'articolo 1, sarà emanata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato l'apposito regolamento previsto dall'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

4. Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati dagli organismi professionali dei ragionieri e periti commerciali prima della entrata in vigore della presente legge.

5. Per coloro che hanno iniziato o completato il praticantato prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta valida la durata prevista dalla normativa previgente. Essi al termine del praticantato potranno ottenere l'iscrizione all'albo, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera f) dell'articolo 31 del citato ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, entro il biennio successivo.